



5 PER MILLE 2012 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ENTRO IL 2 LUGLIO L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ricordiamo che entro il termine del 2 luglio p.v. (essendo il 30 giugno sabato) i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'elenco del 5 per mille devono spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'**Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata**, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) **copie fotostatiche non autenticate di un documento di identità del sottoscrittore.**

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2012 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

L'Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede, **entro il 31 dicembre 2012**, ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni e predispone l'elenco delle associazioni ammesse al riparto e quello delle associazioni escluse sia per le cause di decadenza connesse all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Gli elenchi definitivi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio e di quelle escluse, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 15 marzo 2013.**

Un varco per i "ritardatari"

Da quest'anno, il decreto sulle semplificazioni fiscali (DI 16/2012) ha previsto una nuova chance per gli enti "ritardatari" di rientrare nella ripartizione del 5 per mille, presentando la domanda di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre (il termine nel 2012, cadendo di domenica, slitta all'1 ottobre). A tale scopo, andrà contestualmente versata, tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione, una sanzione di 258 euro, indicando il codice tributo 8115.

Condizione essenziale per poter usufruire di questa opportunità è, comunque, il possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio alla data in cui scadeva il termine per presentare la domanda di iscrizione; quindi, il 7 maggio per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, il 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell'Università e quelli della ricerca sanitaria.



Rendicontazione

Anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 le associazioni sportive dilettantistiche destinatarie del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire all'Amministrazione finanziaria il controllo in merito al loro corretto impiego.

Il documento deve essere redatto utilizzando il modello scaricabile dal sito del Ministero del e trasmesso, con la relativa relazione, alla medesima amministrazione competente all'erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

Gli enti che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto che devono, in ogni caso, redigere e conservare per 10 anni